

A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali,

il giorno **16 luglio 1996**, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:

Prof. Carlo Dell'Aringa (firma)

Prof. Gian Candido De Martin (firma)

Prof. Gianfranco Rebora (firma)

Avv. Guido Fantoni (firma)

Avv. Arturo Parisi (firma)

e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

Confederazioni

CONFSAL (firma)

CISAL (firma)

CISNAL (firma)

RDB/CUB

Unionquadri (ammessa con riserva) (firma)

USPPI (ammessa con riserva) (firma)

Organizzazioni

Fed. naz. autonoma CISAL CONFSAL (firma)

Fed. naz. autonoma enti locali (Cisnal ee.ll., Cisas-Fisael, Cusal Confill, Casil, Confisal, Fildi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, ConsalFednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confederal) (firma)

USPPLI (ammessa con riserva) (firma)

SNALCC (ammessa con riserva) (firma)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI, DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 DICEMBRE 1993, N. 593, RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 1996-1997

Art. 1 Stipendi tabellari

1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1996 o assunto successivamente.

2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi tabellari stabiliti dall'art. 29, comma 2, allegato A, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:

Qualifica	1.1.1996	1.12.1996	1.7.1997
I	L. 53.000	L. 60.000	L. 38.000
II	L. 56.000	L. 64.000	L. 40.000
III	L. 59.000	L. 68.000	L. 42.000
IV	L. 62.000	L. 71.000	L. 45.000
V	L. 66.000	L. 76.000	L. 47.000
VI	L. 70.000	L. 80.000	L. 50.000
VII	L. 76.000	L. 87.000	L. 55.000
VIII	L. 90.000	L. 103.000	L. 64.000

3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, dal 1° luglio 1997, sono rideterminati nei seguenti importi:

Qualifica	Stipendio (per 12 mensilità)
I	L. 9.261.000
II	L. 10.377.000
III	L. 11.697.000
IV	L. 12.865.000
V	L. 14.409.000
VI	L. 15.771.000
VII	L. 18.071.000
VIII	L. 23.267.000

4. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, i benefici di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal comma 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

5. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 6 luglio 1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti nel comma 2 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 2 Finanziamento del trattamento accessorio

1. Per il 1997, sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni, con le integrazioni del presente contratto.

2. A decorrere dal 1° dicembre 1997, per una mensilità, il fondo di cui all' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 è incrementato di un importo pari allo 0,021 del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione. A valere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo, docente e formativo.

3. Il fondo di cui all' art. 31, comma 2, lettera c), del CCNL del 6 luglio 1995 è integrato, a decorrere dal 1° luglio 1997 di un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, al fine di aumentare, dalla medesima data, il numero dei beneficiari delle indennità di cui agli articoli 35, comma 1, e 36, commi 1 e 6, del medesimo CCNL che rimangono fissate negli importi minimi e massimi ivi previsti. Le regioni, ove non ritengano di elevare la percentuale dei beneficiari di cui al citato 35, comma 1, possono avvalersi della facoltà di incrementare l'importo massimo della citata indennità nel modo seguente:

Qualifica	Importo massimo
VIII	L. 3.000.000
VII	L. 1.800.000

Rimangono confermate le modalità applicative degli articoli 35, comma 5, e 36, comma 2, del citato CCNL del 6 luglio 1995.

4. Nel caso in cui l'amministrazione realizzi, prima dell'avvio della contrattazione decentrata, formali modifiche all'organizzazione del lavoro, tali da determinare il sicuro non utilizzo o l'utilizzo parziale, nell'anno di riferimento, del fondo previsto dall' art. 31, comma 2, lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995, esso può essere destinato, in tutto o in parte, nell'ambito della contrattazione decentrata, al finanziamento del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno o del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità o,

infine, del fondo per la produttività collettiva, previsti dal citato art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e).

L'amministrazione, nel caso che in sede di contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, per far fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvede mediante il ricorso agli strumenti previsti dall' art. 17, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 o con i riposi compensativi di cui all' art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 168/1987.

5. Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste dal comma 4, l'amministrazione può destinare, in tutto o in parte, il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto dall' art. 31, comma 2, lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 al finanziamento del fondo per la produttività collettiva di cui alla successiva lettera e) dello stesso art. 31.

6. In caso di accertata carenza dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b) e c) è possibile, in sede di contrattazione decentrata, un trasferimento di risorse agli stessi dal fondo previsto dalla lettera e) del medesimo articolo in misura non superiore al 10% del fondo medesimo.

7. La diversa utilizzazione dei fondi di cui ai commi 4, 5 e 6 è reversibile nell'anno successivo al mutare delle condizioni organizzative, da verificarsi in sede di contrattazione decentrata.

8. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente articolo, sono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 3 Risorse aggiuntive ed economie di gestione

1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995.

2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .

3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, calcolate secondo i criteri di cui all' art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo .

4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 , possono darvi applicazione anche nel corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in atto.

Art. 4 Norma transitoria

1. L'indennità prevista dall' art. 37, comma 1, lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995 , a decorrere dal 1° gennaio 1997 è incrementata di L. 200.000 annue lorde.

2. Ai fini dell'attribuzione del livello economico differenziato, le percentuali di personale previste dall' art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, sono così rideterminate a decorrere dal 1° dicembre 1997:

Qualifica	Percentuale
I	35%
II	35%
III	55%
IV	65%
V	40%
VI	65%
VII	30%

La disciplina degli articoli 35 e 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 rimane confermata così come richiamata dall' art. 37, comma 5, del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni.

3. Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dal 1° dicembre 1997 è corrisposta una indennità specifica pari a L. 125.000 annue lorde, per dodici mensilità.

Art. 5 Norma programmatica

1. Per favorire la revisione dell'ordinamento, in attuazione dell' art. 42, comma 2, del CCNL del 6 luglio 1995, le parti convengono che, in sostituzione degli istituti di cui all' art. 2, comma 2, all' art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 2 e 3, le risorse per essi impegnate possono invece essere utilizzate, nelle misure corrispondenti, in sede di CCNL, per il finanziamento degli interventi diretti a realizzare il nuovo ordinamento.

Art. 6 Norma finale

1. Rimangono in vigore tutte le clausole della parte II del CCNL del 6 luglio 1995, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo, compreso, in particolare, l' art. 38, i cui effetti sono estesi alla vigenza del biennio 1996-1997.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti convengono di incontrarsi entro il 15 maggio 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell' art. 2 del decreto-legge n. 117/1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti, richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n. 3, allegata al CCNL del 6 luglio 1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi, così come previsto dall' art. 4 del decreto legislativo n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti convengono sulla opportunità che, durante il periodo necessario alle consultazioni, sia accertato se nei confronti degli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e si trovino nelle condizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 possa trovare applicazione la disciplina di cui all' art. 3 del presente contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti concordano che il comma 8 dell'art. 2 del presente contratto deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dai contributi assistenziali e previdenziali a carico delle amministrazioni per la liquidazione ai lavoratori del trattamento economico accessorio delle singole voci del fondo istituito ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 sono finanziati con risorse proprie delle amministrazioni stesse e non ne riducono la consistenza complessiva.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le parti chiariscono che l'eventuale accertamento dell'inidoneità assoluta o dell'inidoneità fisica che può dar luogo a mutamento di mansioni può intervenire, a richiesta dell'interessato, all'interno del periodo di comporta previsto dall' art. 21 del CCNL del 6 luglio 1995.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-Enti locali ribadiscono che l'attuale normativa non pone divieto agli enti in dissesto o strutturalmente deficitari che rispettino il piano di risanamento di prevedere, attraverso la contrattazione decentrata, l'incremento del fondo del trattamento accessorio anche con le quote di risorse aggiuntive ed economie di gestione previste per gli altri enti.

Firme: CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-Enti locali

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL, CISL e UIL, nel rispetto degli impegni sottoscritti dalle parti per la nuova struttura della contrattazione e la politica dei redditi, ai fini del rispetto di un criterio di uguale trattamento tra il personale in servizio e quello cessato, con diritto a pensione dal 1 gennaio 1996, ritengono dovuta l'attribuzione dei benefici economici di cui all' art. 1 del presente accordo anche al personale di cui alla legge n. 724/1994, art. 13, comma 5, lettera B), ed alla legge n. 335/1995, art. 29, comma 1, tabella E, per la parte riferita al recupero dello scostamento, nel primo biennio, tra inflazione programmata e quella reale, con riferimento all'incremento tabellare previsto dal suddetto art. 1, comma 2, per la decorrenza 1 gennaio 1996.

CGIL - CISL - UIL

Firme: CGIL - CISL - UIL

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

DICHIARAZIONE A VERBALE

Con riferimento a quella parte di accordo sul salario accessorio che prevede di destinare gli aumenti del medesimo a finanziare immediate revisioni dell'ordinamento, si impegna la controparte ed in particolare l'Unioncamere a destinare queste somme all'attuazione dell'accordo del 7 ottobre 1993.

Firme: Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

Confederazione CISNAL - Fed. Naz. EE.LL.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Pur sottoscrivendo le intese sul rinnovo del biennio economico e il protocollo sull'attuazione dell'art. 42 (revisione dell'ordinamento) che, di fatto, attraverso la trasformazione e la riduzione delle attuali qualifiche e livelli inizia a prefigurare quanto già proposto dalla scrivente nel corso della trattativa 1994/1995 con l'ARAN. Inoltre nell'attivazione immediata della Commissione dovrà essere osservata la possibilità, in concreto, dell'azzeramento della prima qualifica funzionale, anche nell'ambito della ricerca di quei parametri oggettivi che consentano una reale progressione all'interno delle nuove aree e/o fasce professionali in virtù dell'esperienza professionale acquisita della formazione mantenendo in subordine il possesso del titolo di studio. Analogamente dovrà essere previsto, in ossequio al dispositivo contrattuale, un reale livello integrativo economico oltre che giuridico per la P.M. derivante dal prefigurare un'"area" di fatto specifica.

Accertato che l'importo del LED relativo alla settima qualifica funzionale è superiore all'indennità prevista all' art. 37, comma 4, del CCNL; notato che non tutte le regioni hanno attivato il fondo previsto dall' art. 35, si ritiene necessario che gli enti di cui sopra, accertata, la presenza di posizioni organizzative e di funzioni professionali specialistiche e di responsabilità alla quale collegare detta indennità, siano obbligate ad attribuire tale indennità.

Roma, 19 aprile 1996

Firme: Confederazione CISNAL - Fed. Naz. EE.LL.

FEDERAZIONE NAZIONALE ENTI LOCALI: "Cisnal enti locali, Cisas-Fisael, Cusal (Confil, Casil, Confisal), Fidi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal"

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Federazione nazionale enti locali, ritiene totalmente insufficiente la proposta presentata dall'ARAN, che di fatto essendo il IV livello, il livello medio del comparto, risulta essere praticamente di L. 177.000 come media dell'aumento pro capite.

Ancora una volta, l'ARAN non ha fornito alcuna soluzione in merito alla perequazione, che avrebbe dovuto riportare gli stipendi dei dipendenti degli enti locali ai valori degli altri comparti.

Inoltre si evidenzia l'utopica previsione dell'inflazione anno 1996 al valore del 3,5%. E' noto a tutti che a mesi verranno scongelate le previste manovre sugli aumenti delle tariffe sui servizi generali previsti a valori vicini al 15%; da tale scenario è inimmaginabile prevedere ulteriori cali del tasso di inflazione. Assommando i vari punti evidenziati, si conclude che, il potere di acquisto del dipendente degli enti locali verrà ulteriormente ridotto avvicinando paurosamente i salari più bassi alla soglia della povertà.

La F.N.E.L. si propone di sottoporre ai lavoratori il dettaglio di quanto sopra riportato, con la certezza che le innovazioni e i mutamenti di tendenza debbano avvenire dall'interno delle istituzioni riportando il lavoratore a ruolo centrale nel mondo del lavoro e la contrattazione nazionale a serio confronto tra le parti.

Firme: Federazione nazionale enti locali: "Cisnal enti locali, Cisas-Fisael, Cusal (Confil, Casil, Confisal), Fidi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal"